



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 1/C5 del 19 luglio 2022

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023	5
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.....	5
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA.....	6
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	6
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.	6
DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C.....	6
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	7
PREMESSA	7
A) CRITERI DEI CAMPIONATI DI: SERIE C1 E SERIE C2	9
B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE	9
C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEZZA" DAL CAMPIONATO 2021/2022	10
D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE	11
E) PUNTEGGI	11
E1) Posizione di classifica	11
E2) Disputa delle gare di play-off nel quadriennio	13
E3) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina	13
E4) Attività giovanile	14
E5) Attività di Calcio Femminile	15
E6) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi	15
E7) Affiliazione ed attività sportiva	16
F) PENALITÀ	16
G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE	17
ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI	18
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	20
TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE	23
ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE	24
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023	24
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI	24
ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE	24
CAMPIONATO DI SERIE C1.....	25
ARTICOLAZIONE	25
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI.....	25
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	26
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	27
AMMISSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE C1 CAMPANO 2022/2023 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 2023/2024	27
CAMPIONATI DI SERIE C1: PLAY – OFF E PLAY – OUT 2022/2023	27
Seconda classificata al campionato di serie C1 2023/2024 – gare di play off.....	27
Retrocessioni al campionato di serie C2 2023/2024 – gare di play out.....	27
Retrocessioni aggiuntive 2023/2024	27
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA	28

CAMPIONATO DI SERIE C2	29
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO	29
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI.....	29
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	29
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	30
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C2 2023/2024	30
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE D 2022/2023	31
CAMPIONATI DI SERIE C2: PLAY – OFF E PLAY – OUT 2022/2023	31
<i>promozioni al campionato di serie C1 2023/2024 – gare di play off</i>	31
CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE	32
ARTICOLAZIONE	32
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO	32
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	32
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	33
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI NAZIONALE 2023/2024.....	33
CAMPIONATI DI SERIE C FEMMINILE: PLAY – OFF 2022/2023	33
CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A CINQUE	34
ARTICOLAZIONE	34
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO	34
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	34
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	35
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C2 2023/2024	35
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA	35
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE “UNDER 19”	37
ARTICOLAZIONE	37
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	37
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI	38
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE “UNDER 21”	38
ARTICOLAZIONE	39
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	39
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI	40
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE “UNDER 19”	40
ARTICOLAZIONE	40
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	40
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI	41
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE	42
ORARI GARE	42
COPPA ITALIA SERIE C1	43
COPPA ITALIA DI SERIE C FEMMINILE	44
COPPA CAMPANIA DI SERIE C2	44
COPPA CAMPANIA SERIE SERIE D, UNDER 19, UNDER 21 E UNDER 19 FEMMINILE	44
ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA	44
CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE	44
ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA	45
ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI	45
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023	45
QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE	45
ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ	45
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI	45
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023	46
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE	46
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.)	47

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.....	48
FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO	48
TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE	48
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA.....	50
SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI	50
TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE	50
SVINCOLO ON-LINE	51
SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)	52
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.	52
RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO.....	52
RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:	53
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	53
ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI	59
PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE	59
PROCEDURE DI TESSERAMENTO	60
ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE.....	60
L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.	61
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO	62
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI	63
SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA.....	63
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	64
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI	64
SGOMBERO DELLA NEVE	65
ASSISTENZA MEDICA	65
ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE	66
VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO.....	67
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO.....	68
CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE	68
INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5	69
CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE	69
RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI	70
ORDINE PUBBLICO	71
MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA.....	72
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO	72
MAGLIE DA GIUOCO	72
MIGLIORE FORMAZIONE	73
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.	73
TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.	75
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI	76
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA	77
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	78
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	78
CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT	78
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA	79

ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI	80
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE	81
UFFICIO CAMPI SPORTIVI	82
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	82
ESECUZIONE DELLE SANZIONI	83
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	83
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	83
TABELLA VALUTATIVA	84
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	84
ASSICURAZIONE TESSERATI.....	84
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI	84
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE	85
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	85
AMMENDE	85
AMMENDE PER RINUNCIA	86
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO.....	86
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	86
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	86
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA	87
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO	87
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	88
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI	88
NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.	88
NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.	88
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	88
CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.	89
ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023	89
DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ.....	89
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	89
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	89
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	89
ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	90
TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	90
DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.	90
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	90
ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA	90
AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI.....	91
DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F.	91

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi ad Assisi il 20 maggio scorso, ha determinato, che i diritti per l'iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva resteranno invariati.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2022/2023) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2022/2023:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 (°°)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 1.730,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 1.105,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.415,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.185,00
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”	€ 850,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 460,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure”	€ 850,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2022 e dei diritti di Segreteria federale e della LND.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C., peraltro già pubblicati in allegato al C.U. 166 del 31 maggio 2022 di questo C.R.

- [n. 92 del 27 maggio 2022: C.U. n. 275/A della F.I.G.C.](#) – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a Undici organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e di Calcio Femminile della L.N.D.;
- [n. 93 del 27 maggio 2022: C.U. n. 276/A della F.I.G.C.](#) – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a Cinque della L.N.D.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 si darà luogo alle

eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. È fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute indisposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Anche per il 2022/2023, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento, infatti, in molti casi comportano l'aumento del corrispondente versamento per l'iscrizione ai Campionati di competenza. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 14 luglio 2022 – ore 19.00**).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. relativa alla corrente stagione sportiva 2022/2023, il [Comunicato Ufficiale della LND](#), sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri è visibile al seguente link.

DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.:

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7, del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria.

La modifica al comma 1 entra in vigore:

- a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.;
- b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022.

In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.campania@lnd.it**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web. È consigliabile utilizzare il modello allegato al presente C.U.

PREMESSA

Si riportano di seguito, **previo nulla-osta della Commissione di valutazione e ratifica dei citati "Criteri"**, i *Criteri* per l'ammissione alla Categoria superiore 2022/2023, salvo diverse, specifiche, determinazioni del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, dovute a situazioni straordinarie.

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella stagione sportiva 1993/1994 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventotto stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicitazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*), *con aggiunta di bonus per la partecipazione ai play-off*: per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., punteggio calcolato sulla base dei Campionati di partecipazione; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

N.B: Saranno esclusi i punteggi relativi alla stagione sportiva 2020/2021 (anche quelli di Coppa Disciplina).

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito al punto Modalità di presentazione della domanda di ammissione, in particolare ai nn. 2) e 4):

- 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. **(da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, sarà depositato a mano l'assegno circolare non trasferibile oppure presentare copia dell'avvento bonifico bancario);**

- 4) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**: a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) **versamento**, (*unico documento da depositare a mano nel caso di assegno circolare*), presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione, da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta di accredito sul C/C del C.R. Campania entro il termine di iscrizione del Campionato al quale si chiede di essere ammessi.**

In ordine alle domande di ammissione ai Campionati di Categoria superiore, sarà applicata una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Sarà invece attribuito un *bonus*, nella misura minima di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento.

Sarà, altresì, attribuito un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai Corsi in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti altri *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023:

A) CRITERI DEI CAMPIONATI DI: SERIE C1 E SERIE C2

PERIODO DI RIFERIMENTO:

STAGIONI SPORTIVE 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2022/2023, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai seguenti *Criteri* sono quelli di serie C1 e serie C2

Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione si fa riferimento esclusivo, in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2018/2019 – 2021/2022;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Serie C1 e serie C2 sono pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1 della corrente stagione sportiva (2022/2023) e dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2022/2023 di serie C1, e/o serie C2, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2021/2022, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B e quelle promosse a tale Campionato dalla serie C1 campana;
- 2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
 - a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2022/2023, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;
- b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

- 1) **fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;**
- 2) **per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.**

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2022/2023, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- A) ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (SERIE C1 e serie C2) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione), sia in ordine ai punteggi;
- B) ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (serie C1 e serie C2) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di serie C1 e serie C2) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXENZA" DAL CAMPIONATO 2021/2022

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, che si sarebbero potuti determinare al termine della stagione sportiva 2021/2022.

È riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di serie C1 e serie C2, alle società, che eventualmente sarebbero retrocesse in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2021/2022, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) Posizione di classifica: sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 2) Posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 3) Attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3).
- 4) Partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 5) Durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5.
- 6) Penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) POSIZIONE DI CLASSIFICA

Per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a cinque maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di serie C1, ovvero in quello di serie C1 e serie C2 (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15

- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

In ordine alla **Coppa Italia Calcio a cinque**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, compreso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

In ordine alla **Coppa Campania di serie C2e**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti quindici alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti trenta alla società vincitrice della fase regionale.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Campania di serie C2, la società interessata perde l'eventuale diritto al punteggio così come innanzi indicato.

In ordine alla **Coppa Campania di serie D**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di serie D);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania serie D);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (coppa Campania serie D).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione (Coppa Campania di serie D).**

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Serie C1	punti 16
- Serie C1 calcio a cinque	punti 12
- Serie C2 calcio a cinque	punti 8
- serie D calcio a cinque	punti 4

E2) DISPUTA DELLE GARE DI PLAY-OFF NEL QUADRIENNIO

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento a gare di play-off:

SOCIETÀ ELIMINATE NEL PRIMO TURNO

- Serie C1	punti 6
- serie C2	punti 3
- serie D	punti 1,80

SOCIETÀ ELIMINATE NEL SECONDO TURNO

- serie C1	punti 7
- Serie C2	punti 3,50
- serie D	punti 2

SOCIETÀ ELIMINATE NELLE GARE DI SPAREGGIO PLAY-OFF

- serie C2	punti 5,50
- serie D	punti 4

E3) POSIZIONI NELLA SPECIALE GRADUATORIA DELLA COPPA DISCIPLINA

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a cinque* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di serie C1, ovvero nei Campionati di serie C1, serie C2. Serie D, Under 21, under 19 e Under 17 vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **Punti 25**

L'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina** – delle **società pure** di *Under 21* ed *Under 17* è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle "**squadre riserve**" (*Under 19 Regionale - Under 17 - Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E3): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del **Campionato Under 19** (sia per le **società pure**, sia per le "squadre riserve") vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **punti 5**

Alle società classificatesi, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di serie C2;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di serie D;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato Regionale **Under 19**, (per le "squadre riserve" e per le **società pure**).

Il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata, come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta.

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificatesi nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Serie C1	punti 16
- Serie C1	punti 12
- Serie C2	punti 8
- Serie D	punti 4

E4) ATTIVITÀ GIOVANILE

(esclusivamente di *Calcio a cinque maschile*, comprese le società "pure" di *Under 19*) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni squadra Under 19 Regionale e Under 17	punti 4
- per ogni singola squadra Under 17 o Under 15 (Regionali o Provinciali)	punti 1
- per ogni singola squadra Esordienti o Pulcini	punti 0,50

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Under 19, o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato under 19 Regionale**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti sei** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni **società classificatesi fino al terzo posto (anche ex aequo)** nel rispettivo girone del Campionato *under 19s* Regionale, punti, come di seguito specificati:

- **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Under 19**, del titolo regionale saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti quindici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Sono attribuiti, altresì, i seguenti, ulteriori punti:

a) alla società **finalista, con la propria prima squadra di Under 19**, (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): – **punti dodici**.

b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Under 19**, (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione):- **punti venti**.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società, di serie C1 C2**, che, con la propria "squadra riserva", *abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato under 19, o ne sia stata esclusa*, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente quattro punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E4) in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *under 19*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Under*. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *under 19*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla *Coppa Disciplina* e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure di Under 19**, è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

E5) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Serie C di *Calcio a cinque* femminile nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, per ogni stagione sportiva, senza considerare i Campionati, in relazione ai quali la squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato due rinunce a gara: **punti 5**

E6) PARTECIPAZIONE AI CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI

La partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, tutti i *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1992/'93 in poi e conclusi al 30 giugno 2022).

E7) AFFILIAZIONE ED ATTIVITÀ SPORTIVA

Esclusivamente di *Calcio a cinque maschile*, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione. Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo degli ultimi anni 45 sportivi** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti punteggi per ogni anno sportivo, a seconda del Campionato di partecipazione, come segue:

- Serie C1	punti	5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Serie C2	punti	2,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- serie D	punti	1,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)

nel limite massimo degli ultimi 45=quarantacinque anni sportivi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E6), si individua come interrottiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*, o partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile.

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Serie C1	punti – 2
- dalla serie C1	punti – 4 (*)
- dalla Serie C2	punti – 8 (*)

(*) La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei *Play-out*.

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2021/2022, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2021/2022; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2021/2022, o comunque non oltre il 7 ottobre 2021); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti: **punti – 20**

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R: **punti –10**

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- A) al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- B) alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) a 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- C) *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*
 - 1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2018/2019, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi *Criteri*;
- D) *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*
 - 2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;
 - 3) squalifica del campo di gioco (*sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva*), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);
 - 4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell'arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;
- E) *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*
 - 5) precedente ammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Serie C1, serie C2 e serie D. **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2020/2021 e/o 2021/2022);**
- F) *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:*

- 6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di serie C1 e serie C2, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di serie D (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);
- 7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due (preclusione tra l'altro superata dalla circostanza che una società viene esclusa dal Campionato alla seconda rinuncia);
- 8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;
- G) *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*
- 9) esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Under 19)**
- H) *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*
- 10) penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 34 C.G.S. (“Violazione del vincolo di giustizia”), in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;**
- I) **in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:**
- 11) mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:**
- a) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno), di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play-out dei Campionati Regionali di serie C1, serie C2 sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**
- b) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di serie C2 e serie D), organizzate nell'ambito di questo C.R.;**
- c) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.**

ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della

posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2020/2021 e/o 2021/2022).

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E3) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie C2;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di serie D;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Under 19*, (esclusivamente per le "squadre riserve" di *Calcio a cinque* maschile) ***;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Under 19*, (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a cinque* maschile) ***.

*** Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Under 19*.

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

Fermo restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:

- A) la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E3 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione;
- B) alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;

- C) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:
- D) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);
- E) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione;
- F) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:
- G) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;
- H) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande saranno considerate valide se presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle e dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

- 1) Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Amministrativo del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2021/2022, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).
- 2) I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione, sono pubblicati sul presente Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2022/2023.
- 3) Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo dovranno essere rispettate a pena di nullità della relativa domanda di ammissione.

- 4) La domanda di ammissione dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate.
- 5) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., esclusivamente **attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, con decorrenza dal primo giorno utile d'iscrizione al Campionato di riferimento **ed entro il termine fissato**, quale scadenza per le domande di ammissione, sul presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, con le modalità innanzi indicate;
- 6) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;
- 7) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**:
- a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte;
- b) **versamento** da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania (**unico documento da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione,), **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta accreditata entro i termini di scadenza ordinatori dell'iscrizione al Campionato al quale si chiede di essere ammessi.**

Dal *Sito Internet* del C.R. Campania (campania.lnd.it), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, sarà immediatamente restituita, **previa richiesta** scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società **ammesse** al Campionato di Categoria superiore 2022/2023 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2021/2022, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso,

comporterà l'incameramento, al capitolo "**Ammende per rinuncia**", dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione alla categoria del Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: *a)* la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Campania di Promozione 2022/2023; *b)* se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors Under 19* 2022/2023.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Regionale *Under 19* 2022/2023 vige a pieno titolo anche per le società ammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di serie C1, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata in euro 1.500,00.**

TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
<i>CALCIO A CINQUE – SERIE C1</i>	GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022	€ 1.730,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.415,00 + DIFFERENZA: € 315,00</i>		
<i>CALCIO A CINQUE – SERIE C2</i>	MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022	€ 1.415,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.185,00 + DIFFERENZA: € 230,00</i>		
<i>CALCIO A CINQUE – SERIE C FEMMINILE</i>	GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022	€ 1.105,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>CALCIO A CINQUE – SERIE D</i>	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022	€ 1.185,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>CALCIO A CINQUE – UNDER 19 PURE</i>	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022	€ 850,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>CALCIO A CINQUE – UNDER 21</i>	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022	€ 460,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>CALCIO A CINQUE – UNDER 19 FEMMINILE</i>	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022	€ 850,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI

Come per la passata stagione sportiva, le informazioni relative all'attività regionale 2022/2023, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Settore Giovanile, Attività Amatoriale e con riferimento alla Giustizia Sportiva suddivisi per organismi (GST-CSAT-TFT).

ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE

Le informazioni relative all'attività regionale 2022/2023 del Settore Giovanile, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania di Attività Giovanile.

CAMPIONATO DI SERIE C1

Campionato Regionale di Serie C1 2022/2023: **inizio 10 settembre 2022**
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali);
scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: **giovedì 28 luglio 2022**
scadenza iscrizioni: **giovedì 4 agosto 2022.**

ARTICOLAZIONE

Come deliberato dal Consiglio Direttivo, sulla base della deroga concessa dalla F.I.G.C., previa autorizzazione della L.N.D., **il Campionato Regionale di serie C1 sarà strutturato sulla base di un girone di massimo di 16 squadre**, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato; **con particolare attenzione agli eventuali ripescaggi: nel caso il numero di società aventi diritto iscritte fosse pari a 15, si provvederà ad effettuare il ripescaggio di una singola società; nel caso in cui le società fossero pari a 14, si provvederà ad effettuare il ripescaggio solo nella eventualità in cui le domande presentate siano almeno due; in modo da comporre sempre un girone pari.**

- L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di serie C1 per la stagione sportiva 2022/2023 è il seguente:

AGOSTINO LETTIERI

C.U.S. NAPOLI

CP FUTSAL

DALIA MANAGEMENT

FUTSAL COAST

FUTSAL GUADAGNO PACK

MAMA FUTSAL SAN MARZANO

VIRTUS LIBERA FORIO

OLIMPIQUE SINOPE

PROGETTO FUTSAL TERZIGNO

SORRENTO 1945

SPARTAK CASERTA

TIGRE CASALNUOVO

TRILEM CASAVATORE

UNINA C5

/////

Come le passate stagioni **le gare avranno durata di tempo effettivo, con l'utilizzo del cronometrista. Le società ospitanti dovranno, pertanto, mettere a disposizione degli arbitri un cronometro ed un segnapunti, riservando, al cronometrista ufficiale, apposita area tra le due panchine.**

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di calcio a cinque, relative alla stagione sportiva 2022/2023, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R..

Le gare dovranno disputarsi su impianto coperto dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., visto la mancanza di **strutture coperte la società può giocare anche nella provincia confinante.**

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare (**attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**) l'iscrizione al Campionato di Serie C1 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione serie C1	€	800,00
Assicurazione Dirigenti	€	90,00
Spese organizzative (serie C1)	€	540,00
Costi assicurativi (serie C1)	€	27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)
Tassa di associazione	€	300,00

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 (termine ordinario)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le

eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 4 agosto 2022 (termine perentorio)**.

Le società richiedenti l'ammissione o riammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2022/2023 trasmetteranno in copia al C.R. Campania, entro il termine del **21 LUGLIO 2022**, la documentazione completa (versamento compreso), rimessa al Comitato Interregionale, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza al Comitato Interregionale) di iscrizione ai Campionati di serie C1 e Regionale Under 19 2022/2023 e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato al Dipartimento Interregionale.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Serie C/1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

AMMISSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE C1 CAMPANO 2022/2023 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 2023/2024

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2023/2024 numero UNA società del Campionato di serie C1 Regionale 2022/2023, ovvero la società vincitrice del girone unico del Campionato di serie C1 Regionale 2022/2023

CAMPIONATI DI SERIE C1: PLAY – OFF E PLAY – OUT 2022/2023

SECONDA CLASSIFICATA AL CAMPIONATO DI SERIE C1 2023/2024 – GARE DI PLAY OFF

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per corrente la stagione sportiva 2022/2023 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* per la vincente che parteciperà ai play off nazionali tra le seconde classificate dei comitati regionali. Il regolamento e il numero delle squadre partecipanti sarà comunicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C2 2023/2024 – GARE DI PLAY OUT

Il numero delle società che retrocederanno dal Campionato Regionale di serie C2 2022/2023 al Campionato di serie C2 2023/2024 sarà pubblicato sul Regolamento successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

RETROCESSIONI AGGIUNTIVE 2023/2024

Con Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato successivamente alla ufficializzazione dei gironi del Campionato Nazionale di Serie B, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive**. In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di serie C1, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine di classifica.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Under 19.

Alle Società di serie C1 che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale Under 19 o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 17 e Under 15, compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, **costituisce attenuante nell'addebito previsto**, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Ai detti Campionati possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Under 19 2022/2023 è **consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.**

CAMPIONATO DI SERIE C2

Campionato Regionale serie C2 2022/2023: **inizio 1 OTTOBRE 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: **martedì 30 AGOSTO 2022**

scadenza iscrizioni: **martedì 30 agosto 2022.**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di SERIE C2 per la stagione sportiva 2022/2023 è la seguente

ATLETICO CHIAIANO
BELVEDERE 1998
BORGO FIVE SOCCER
C.U.S. AVELLINO
C.U.S. CASERTA
CALVI
CITTÀ DI ACERRA C5
CITTÀ DI PALMA C5
CLUB PARADISO ACERRA
DUE SICILIE FUTSAL
F.S.A. S.S.D. A R.L

FELICE SCANDONE
FENIX ISCHIA
FFE 2G
FOOTBALL ACCADEMY
FOOTBALL CLUB ATLETICO
FUTSAL CASILINIUM ADV
FUTSAL MATESE
FUTSAL S.M.C.V.
G.S. CASALUCE C5
GREEN PARK C5
LIBERTAS CERRETO

MONELLO BOYS
ORATORIO S. LUDOVICO
POLIVALENTE VIA PIANO
POZZUOLI FUTSAL
FLEGREA
Q.B.R. ACERRA
REAL AGEROLA
REAL DIANO
REAL ISCHIA CALCIO A 5
REAL TORRE DEL GRECO
SAN GREGORIO MAGNO

SANNITI FIVE SOCCER
SANTA CECILIA
SCAFATI S. MARIA C5
SOLUZIONI CLUB C5
SPORTCASORIA FUT. 2019
TERZIGNO SPORT ACCADEMY
UTSAL QUARTO
VIRTUS CAMPAGNA

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di calcio a cinque, relative alla stagione sportiva 2022/2023, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, l'omologazione rilasciata da questo C.R.

Le gare possono disputarsi su impianti coperti o scoperti anche in erba artificiale, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., solo in caso di struttura al coperto la società può giocare nella provincia confinante.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive

entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Serie C2	€ 525,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (serie C2)	€ 500,00
Costi assicurativi (serie C2)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2022/2023, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di MARTEDI' 30 AGOSTO 2022 (termine ordinario)**. le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli orari e data indicati, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di MARTEDI' 6 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2022/2023 tutti i giocatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C2 2023/2024

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di serie C2 Regionale della stagione sportiva 2023/2024, le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del

Campionato di Serie C2 2022/2023. In ogni caso le società che acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di serie C1 2022/2023 saranno **quattro**. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE D 2022/2023

Il numero delle società che retrocederanno dal Campionato Regionale di serie C2 2022/2023 al Campionato di serie D 2023/2024 sarà pubblicato sul Regolamento successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

CAMPIONATI DI SERIE C2: PLAY – OFF E PLAY – OUT 2022/2023

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C1 2023/2024 – GARE DI PLAY OFF

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei tre gironi del Campionato Regionale serie C2.

Il regolamento e il numero delle squadre partecipanti, sia play off che play out sarà comunicato, con C.U., successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE

Campionato Regionale serie C femminile 2022/2023: **inizio 25 settembre 2022**
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)
scadenza iscrizioni: **giovedì 1 settembre 2022.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C sarà articolato su gironi formati da **un massimo di SEDICI squadre ciascuno** che prevedono i play-off, le cui modalità di svolgimento saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione, che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C possono iscriversi:

- Le società che hanno partecipato al campionato calcio a Cinque Femminile Serie C 2021/2022;
- Eventuali società retrocesse dal campionato Nazionale di serie A2;
- Le società di nuova affiliazione 2022/2023.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di serie C femminile entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Calcio a cinque femminile Serie C	€ 525,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 190,00

Costi assicurativi	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Prima Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 femminile Serie C 2022/2023 tutte le calciatrici, regolarmente tesserate per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI NAZIONALE 2023/2024

Acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale, per la stagione sportiva 2023/2024, la società vincitrice della fase regionale.

CAMPIONATI DI SERIE C FEMMINILE: PLAY – OFF 2022/2023

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* del Campionato Regionale serie C femminile.

Il regolamento e il numero delle squadre partecipanti ai play off sarà comunicato in un successivo C.U., prima dell'inizio del Campionato.

CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A CINQUE

Campionato Regionale di Serie D 2022/2023: **8 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza iscrizioni: **giovedì 22 settembre 2022.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Serie D sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno.**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque serie D possono iscriversi:

Le società che hanno partecipato al campionato calcio a Cinque Serie D 2021/2022;

Le società di nuova affiliazione 2022/2023;

Le società che sono retrocesse dal campionato di calcio a cinque serie C2 2021/2022.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperti, anche con erba artificiale, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Calcio a Cinque Serie D	€ 425,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 370,00

Costi assicurativi	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di serie D ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE C2 2023/2024

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di serie C2 Regionale per la stagione sportiva 2023/2024, le società che si classificheranno al PRIMO POSTO dei rispettivi gironi. Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di serie C2 della stagione sportiva 2022/2023, le società vincitrici le gare di play-off, il cui regolamento sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di serie D non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Under 19; altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione

a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "UNDER 19"

Campionato Regionale Under 19 2022/2023: **inizio 8 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza iscrizioni: **giovedì 22 settembre 2022.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Under 19 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno** le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 19 regionale pure

Tassa iscrizione Under 19	€ 275,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 185,00
Costi assicurativi	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

Under 19 regionale solo squadre di riserva

Tassa iscrizione Under 19	€ 275,00
Spese organizzative	€ 185,00
Costi assicurativi	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 2022/2023**, (riferite anche ad eventuali "squadre riserve"), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Regionale Under 19 i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori "giovani").

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale Under 19 2022/2023 è consentito impiegare fino ad un massimo di DUE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE "UNDER 21"

Campionato Regionale Under 21 2022/2023: **inizio 8 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza iscrizioni: **giovedì 22 settembre 2022.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Under 21 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno**, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 21 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 21 regionale

Tassa iscrizione Under 21	€ 275,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Under 21)	€ 185,00
Costi assicurativi (Under 21)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 2022/2023**, (riferite anche ad eventuali "squadre riserve"), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Under 21 possono partecipare i calciatori nati dal 1° GENNAIO 2002 IN POI e che, in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Calcio a Cinque under 21 è consentita la partecipazione di due calciatori “fuori quota” nati dal 1° GENNAIO 2001 IN POI.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE “UNDER 19”

Campionato Regionale under 19 femminile 2022/2023: **inizio 8 ottobre 2022**
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)
scadenza iscrizioni: **giovedì 22 settembre 2022.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Under 19 femminile sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno** le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi

per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 19 femminile pure

Tassa iscrizione Under 19	€ 275,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 185,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

Under 19 femminile (solo squadre di riserva)

Tassa iscrizione Under 19	€ 275,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 185,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE 2022/2023**, (riferite anche ad eventuali "squadre riserve"), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Under 19 femminile possono partecipare le giocatrici nate dal 1° GENNAIO 2004 IN POI e che, In relazione all'età minima, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

Al Campionato di Calcio a Cinque under 19 femminile è consentita la partecipazione di due giocatrici “fuori quota” nati dal 1° GENNAIO 2003 IN POI.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

Campionati Regionali di Serie C1	VENERDI' e SABATO;
Campionati Regionali di Serie C2	VENERDI' e SABATO;
Campionato di Serie D:	VENERDI, SABATO, DOMENICA e LUNEDÌ;
Campionato UNDER 21:	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ
Campionato UNDER 19:	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ
Campionati Regionali Femminile Serie C	SABATO e DOMENICA
Campionato UNDER 19 Femminile	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ

- Nei campionati di serie C1 e serie C2 per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, salvo accordo scritto tra le società, le gare si devono disputare il sabato;
- Nei campionati di femminile serie C, serie D, under 21, Under 19 e under 19 femminile per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, salvo accordo scritto tra le società, le gare si devono disputare il sabato o la domenica.

ORARI GARE

Campionato Serie C1:	Venerdì 20.00 – 20.30 - Sabato ORE 14.30 –20.30;
Campionato Serie C2:	Venerdì 20.00 – 20,30 - Sabato ORE 14.30 –20.30;
Campionato Serie D:	Venerdì – Lunedì 20.00 – 20.30, Sabato dalle ore 14.30 alle ore 20.30, Domenica dalle ore 10.00 alle 20.00;
Campionato Under 21 e Under 19	Lunedì e Martedì dalle ore 18 alle ore 20,30, Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Campionato di calcio a 5 femminile serie C:	Sabato dalle ore 14.30 alle ore 20.00, Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00
Campionati di calcio a 5 femminile under 19:	Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 Lunedì e Martedì dalle ore 18 alle ore 20,30

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz'ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l'orario d'inizio massimo consentito è alle ore 15.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso.

COPPA ITALIA SERIE C1

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale 2022/2023: **final eight**

(Le date di inizio della competizione sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Italia di Calcio a Cinque, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1.

Entro il **31 gennaio 2023** il C.R. Campania dovrà comunicare alla L.N.D. la squadra vincente la fase regionale.

Le modalità di svolgimento della Final Eight di Coppa Italia di Serie C1, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2023/2024 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti – FASE NAZIONALE 2022/2023, la stessa non parteciperà alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di serie C1 2022/2023, nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

La società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie B tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei *play-off* e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai *play-off* stessi.

Il Regolamento ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 saranno pubblicati su un successivo C.U.

COPPA ITALIA DI SERIE C FEMMINILE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile, con la formula della final four, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA CAMPANIA DI SERIE C2

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, con la formula della final four, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA CAMPANIA SERIE D, UNDER 19, UNDER 21 E UNDER 19 FEMMINILE

Il C.R. Campania si riserva l'eventuale organizzazione delle manifestazioni in epigrafe per la stagione sportiva 2022/2023. **Le squadre delle rispettive Categorie dovranno, comunque, formalizzare l'iscrizione sul portale della società.**

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con successivo Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della L.N.D., la Lega indice e autorizza, tramite il C.R. Campania e le sue Delegazioni, anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non ufficiale.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti).* **Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2022/2023 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. campania.lnd.it.

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2022/2023.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della **Firma Elettronica**.

Bisogna ricaricare l'organigramma della corrente stagione sportiva 2022/2023, cliccando su recupera i nominativi dalla stagione precedente e si selezionano i soggetti che si intendono recuperare.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La **Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che **consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line** nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l'uso della Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 2022/2023 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**, per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo**, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, attestante una capienza non superiore a cento spettatori;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **bonifico bancario dell'importo relativo all'iscrizione** (eventualmente suddiviso in rate, come dalle disposizioni della LND), **con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, o assegno circolare** con intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F.** ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... **Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.:** *Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato, alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato, della Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.)

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: *all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

punto 6 bis: *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit".

Con l'entrata in vigore dello Statuto Federale (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto 2019), **l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società**, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

È fatta salva la deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2022/2023, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 96 del 30 maggio 2022 della L.N.D.

TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

- Campionato di calcio a cinque serie C1	28 LUGLIO 2022
- Campionato di calcio a cinque serie C2	30 AGOSTO 2022
- Campionato di calcio a cinque femminile serie C	1 SETTEMBRE 2022
- Campionato di calcio a cinque serie D	22 SETTEMBRE 2022
- Campionato di calcio a cinque under 21	22 SETTEMBRE 2022
- Campionato di calcio a cinque under 19	22 SETTEMBRE 2022
- Campionato di calcio a cinque femminile under 19	22 SETTEMBRE 2022

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- *la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;*
- *presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti*

immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;

- *la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera H), n. 6 dei relativi Criteri, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.*

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, **sempre a mezzo procedura di dematerializzazione**, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2022/2023:

-	Campionato di calcio a cinque serie C1	10 SETTEMBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque serie C2	1 OTTOBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque femminile serie C	25 SETTEMBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque serie D	8 OTTOBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque under 21	8 OTTOBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque under 19	8 OTTOBRE 2022
-	Campionato di calcio a cinque femminile under 19	8 OTTOBRE 2022
-	Coppa Italia di calcio a cinque serie C1	FINAL EIGHT GEN. 2023
-	Coppa Italia di calcio a cinque femminile serie C	FINAL FOUR GEN. 2023
-	Coppa Campania di calcio a cinque serie C2	17 SETTEMBRE 2022
-	Coppa Campania di calcio a cinque serie D	24 OTTOBRE 2022
-	Coppa Campania di calcio a cinque under 21	24 OTTOBRE 2022
-	Coppa Campania di calcio a cinque under 19	24 OTTOBRE 2022
-	Coppa Campania di calcio a cinque femminile under 19	24 OTTOBRE 2022

SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

In ordine all'epigrafe, prima dell'inizio delle attività agonistiche ufficiali, organizzate nell'ambito del C.R. Campania, sarà pubblicata la relativa regolamentazione.

TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE

Sono consentiti solo on-line, con procedura di dematerializzazione – firma digitale.

L'EFFETTUAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI TESSERAMENTO NON SARÀ CONSENTITA SE IL SALDO PORTAFOGLIO TESSERAMENTI È INSUFFICIENTE

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2022)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 – ore 19.00** ogni società di questo C.R. potrà effettuare lo svincolo dei calciatori esclusivamente on-line, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**1° / 14 luglio 2022 – ore 19.00**) devono essere trasmesse al C.R. Campania, **esclusivamente** attraverso la **procedura telematica di dematerializzazione**.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo primo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 luglio 2022**.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue:

il **primo** da **venerdì 1° luglio a giovedì 14 luglio 2022 - ore 19.00**;

il **secondo** (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto "prestito").

I calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in "lista di svincolo", da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive, ovvero da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Il tesseramento dei calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori "giovani di serie"), che siano tesserati entro il 31 maggio 2022, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo.

Per entrambi i periodi vale la data di invio attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Ad esempio per verificare il corretto invio delle Liste di Svincolo, al fine di evitare qualsiasi inconveniente relativo all'invio a mezzo procedura di dematerializzazione, è necessario verificare l'avvenuto invio eseguendo i seguenti passaggi nella propria area web societaria:

- cliccare su "Firma Elettronica"

- dall'elenco "documenti firmati", selezionare "Svincoli Dilettanti" e verificare che sia presente la data e l'orario sotto la colonna "data/ora/firma" sulla stessa riga della lista di svincolo firmata. Tale verifica può essere effettuata per tutti i movimenti di cui all'elenco "documenti firmati".

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo") consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito dello stesso accordo presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione (**comunque, entro e non oltre martedì 15 giugno 2023 – ore 19.00**).
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (**a far data dal 1° luglio 2023**).
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.

L'invio dell'art. 108 "Svincolo per accordo" deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.

Si rimanda all'art. 32 bis delle N.O.I.F.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022** ogni società di questo C.R. può effettuare **le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori esclusivamente on-line**, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

L'invio deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".

Di seguito, si riepilogano i periodi nei quali è consentito effettuare i movimenti di tesseramento innanzi indicati:

RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:

Calciatori "Giovani Dilettanti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a mercoledì 31 maggio 2023;

Calciatori "Non professionisti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a venerdì 31 marzo 2023 – ore 19.00.

La data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

1. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio al 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) dal 1° dicembre al 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 marzo 2023 (ore 19.00)**. Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

9. Calciatori / calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori / calciatrici stranieri / e mai tesserati / e all'estero

a) Calciatori / calciatrici stranieri / e

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatori e calciatrici italiani / e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:*

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

a2) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:*

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A3) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:*

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A4) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:*

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A5) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:*

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

1) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

2) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

DOPPIO TESSERAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5, MASCHILE E FEMMINILE

Si rimanda alla Circolare n. 43 del 28 giugno 2022, peraltro consultabile in apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale.

ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI

Il portale dell'Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo web: <https://portaleservizi.figc.it>, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, anche per il tesseramento dei tecnici.

Le pratiche relative alle istanze di trasferimenti internazionali di Calciatori minori e primo tesseramento di calciatori minori stranieri saranno gestite direttamente dalla FIGC attraverso il portale innanzi richiamato.

Si richiama l'attenzione sui contenuti delle indicazioni operative che, riportate nell'acclusa **nota riepilogativa predisposta dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC** e accompagnata da comunicazione della Segreteria Federale, attengono al processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minori e al primo tesseramento di minori stranieri per la Stagione Sportiva 2022/2023.

A far data **dal 1° luglio 2022**, le istanze di tesseramento riferite alle indicate casistiche, al fine di poter essere valutate dalla Commissione Federale all'uopo preposta, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, secondo le procedure indicate. La gestione delle relative attività avverrà all'interno del portale servizi FIGC.

Si invitano, pertanto, le rispettive Associate sui contenuti della richiamata nota, al fine di garantire la completezza della documentazione prodotta, nonché il rispetto delle normative applicabili in materia.

Si rammenta che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di posta elettronica commissioneminori@figc.it.

Si pubblica di seguito quanto specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023.

PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è **stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.** negli importi massimi che, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Serie C Femminile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza maschile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza femminile	€ 5.000,00
- Campionato di Promozione maschile	€ 8.000,00
- Campionato di Promozione femminile	€ 3.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€ 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 20.000,00

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 10.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale	€ 6.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€ 4.000,00
- Campionato Juniores Provinciale e attività giovanile agonistica	€ 3.500,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00.

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva categoria.

PROCEDURE DI TESSERAMENTO

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici devono essere effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**, nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico**

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata **all'atto del tesseramento telematico** apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento.**

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, **non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione**, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale e i **Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque** possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, e **all'art. 94 septies, comma 10 bis**, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale **previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 gennaio 2018) di € 30.658,00** e dovranno essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**.

Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico** e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico**, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.

1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

È concessa deroga, per la stagione sportiva 2022/2023, all'obbligo di tesserare un allenatore dei portieri abilitato da parte delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D.

2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

4) Campionati Juniores:

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Nazionali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Regionali Under 19" e "Juniores Provinciali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Altre disposizioni:

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Laddove l'esonero intervenga durante lo svolgimento del Campionato e, comunque, non oltre il 30 Novembre 2022, è data altresì facoltà agli Allenatori di tesserarsi nella stessa stagione sportiva 2022/2023 con altra Società anche se partecipante allo stesso Campionato di Lega purché in girone diverso, ovvero con Società partecipante ad un Campionato inferiore o ad un Campionato dilettantistico superiore.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;

- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di mancato completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie B e del Campionato Nazionale Femminile di Serie A2, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Divisione assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque).

In caso di mancato completamento degli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato, della Divisione e del Dipartimento Calcio a Cinque competenti e sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque)

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F.

Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva.

Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.

Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Serie C e C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima Stagione, intendano richiedere l'ammissione ai predetti Campionati, a completamento dell'organico.

Non potranno, in ogni caso, concorrere al "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie C Femminile, di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2022/2023 le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. **È fatto salvo quanto previsto al punto sul presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.**

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, **gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. ***Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.***

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A maschile e femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato,

munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene al Covid-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio **non oltre il 1° ottobre 2022**, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19 al presente Comunicato Ufficiale, in relazione al Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del **1° ottobre 2022**, considerato anche in questo caso quanto sopra specificato. **in merito all'emergenza da Covid-19.**

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

*La disputa di gare con **orario d'inizio in notturna**, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti, Coppa di Promozione, Coppa di Prima Categoria e Coppa di Seconda Categoria, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.*

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores Under 19 2022/2023, per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è consentito alle ore 15.00, ma questo comporta la riduzione del tempo di attesa a minuti 20 (venti).

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI

INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato **almeno cinque giorni prima della gara stabilita**. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Si ricorda che le variazioni sul portale LND (Siti Internet) devono essere effettuate entro il martedì della settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda in proposito al [link del portale web](#).

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- *con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti interessati alla gara;*
- *la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.*

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores Under 19) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores Under 19 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che **non dispongano di un campo di gioco** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **“Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

- a) *la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.”. ... omissis*

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Restano fermi, ovviamente, tutti i vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2022/2023, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria, salvo casi di forza maggiore.

È fatta salva l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 19 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Si ribadisce che, allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R, è stato disposto, per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, che sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **Dichiarazione del Titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;**
- **Licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;**
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario.

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- **il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.**

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle

Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un **massimo di 35 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° luglio 2022;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva**

2022/2023, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate salvo dinieghi da Organi superiori o di tutela dell'Ordine Pubblico.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio".

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.**

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., **è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per**

tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il **Portale Servizi Federale**.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- **Terreno di gioco:** *è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;*
- **Campo per destinazione:** *è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;*
- **Recinto di gioco:** *è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;*
- **Campo di gioco:** *è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.*

TUTELA MEDICO—SPORTIVA — ART. 43 N.O.I.F.

(Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)

Si richiama l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l'attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per "return to play" o, in alternativa, ad una nuova visita.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

ALLA QUARTA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

È fatto salvo quanto previsto nel presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai *play-off* e ai *play-out* dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di

play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento, così come anche le gare di play-off e di play-out.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 22 giugno 2023**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2022/2023" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di serie C1, serie C2, serie D e serie C femminile** si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2022/2023.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

*Per le gare dei Campionati Regionali di serie C1 della stagione sportiva 2022/2023 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle **ultime due giornate**, le quali saranno disposte per il sabato ore 15.00.*

*Anche per i Campionati **Regionali di serie C2 e serie D**, le gare delle **ultime due giornate** si disputeranno in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2022/2023 e sarà il sabato ore 15.00.*

Mentre per la serie C femminile sarà la domenica ore 11.00.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo

sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori “*giovani*”, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **cas** di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 14/12/1972;

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 25/06/1969;

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*

- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica sul proprio Sito Internet.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.I.F., ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome).

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara _____ Da d _____
(Campionato/Atletivole)

N° del giocatore	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, le società sono invitate a comunicare tempestivamente i numeri di maglia al C.R. Campania da indossare per l'intera stagione sportiva 2022/2023 così come previsto dal comunicato ufficiale n. 294/A FIGC del 30/6/2022 deroga art.72 N.O.I.F.; l'inosservanza di tale obbligo, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con l'applicazione dell'art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di giustizia sportiva.

TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2022/2023 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 e fatto salvo quanto specificato .

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") sono demandati al C.R. Campania per tutti i rispettivi campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni.

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2022/2023, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici** (Calcio a Undici) **€ 3,00**

- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici** (Calcio a Cinque) **€ 3,00**

- **Tessera riconoscimento Dirigenti** (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) **€ 3,00**

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA

2022/2023

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono pubblicati sul [Comunicato Ufficiale n. 25 della LND del 18 luglio 2022](#) e resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale n. 17/A del 18 luglio 2022.

AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, **le ammende devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale**. *Per le ammende **non versate** entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.*

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2023.

€ 60,00

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo € 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO”:

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2022/2023**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.

Nella riunione del Consiglio Direttivo, di martedì 28 giugno 2022, in applicazione delle vigenti norme della Lega Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario, del Vice Segretario e del Responsabile Amministrativo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Risultano nominati, su proposta dal Presidente dott. Carmine Zigarelli, i seguenti sigg.:

- dott. Giuseppe Aversano: Segretario del C.R. Campania, con l'assunzione della carica di Responsabile Amministrativo f.f.;
- sig. Eduardo Seno: Vice Segretario del C.R. Campania;

Le nomine decorrono dal 1° luglio 2022 e sono a valere fino al 30 giugno 2023.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine di cui all'epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2023, sono pubblicate sul link: [Comunicato Ufficiale n. 6 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che **per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche**, che come più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020 dal Codice, **dal 1° luglio 2021, vige l'obbligo dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ATTIVA.**

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Per i tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovrà essere comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#).

ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023

Per le disposizioni in materia si rimanda ai link: [Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022](#) e [Circolare n. 1 del 1° luglio della L.N.D.](#), documenti consultabili ai rispettivi link di collegamento

DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D'INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#), consultabile al link di collegamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

[\(Circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2022\)](#)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2022**, consultabile al link di collegamento, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. "allenamenti congiunti" potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art.16 bis, delle N.O.I.F.

ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- **il giovedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216):

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino.

AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F.

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#), consultabile al link di collegamento.

Publicato in Napoli il 19 luglio 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**